

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Interpellanza sui criteri e sui punteggi previsti dal regolamento ERP del Comune di Ferrara.

Premesso

Che con delibera P.G. 7132/2020 il Comune di Ferrara ha introdotto il nuovo regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, modificando sostanzialmente il precedente poiché – come si legge in delibera - “rientra negli obiettivi di mandato del Sindaco come approvati dalla DCC 96175/2019 “linee programmatiche del mandato del Sindaco 2019/2024” quello di rivedere l'impianto delle politiche sociali, in un'ottica solidale che però nel contempo valorizzi le famiglie ed il legame delle stesse con il territorio” e “ritenuto il criterio della residenzialità storica uno dei capisaldi della gestione del welfare in un'ottica di equità sociale volta a salvaguardare i diritti di chi da più tempo vive a Ferrara e ha contribuito con il proprio lavoro ed impegno a creare le fondamenta su cui si basa lo stesso welfare”;

Considerato

Che è stato introdotto il requisito della cd impossidenza di altro alloggio da dimostrare, per i cittadini non cittadini italiani, tramite attestazioni di non possidenza ossia idonee certificazioni rilasciate dalle ambasciate;

Che è stato altresì previsto che venga assegnato un punteggio di 0,5 punti per ogni anno di residenza anche non continuativa nel Comune, senza alcun limite per gli anni o tetto al punteggio;

Che con delibera del 26.01.2021 n. P.G. 11714 la Giunta integra la DGC n.68503/2020 in considerazione della emergenza covid e a causa dei limiti alla mobilità delle persone, con riferimento alla produzione dei documenti che attestano l'impossidenza per le sole persone che hanno presentato domanda di assegnazione di casa popolare per la 32ma graduatoria (bando chiuso e graduatoria provvisoria) e per coloro che hanno presentato o presenteranno la domanda per la 33ma graduatoria, attualmente aperta;

Ricordato

Che in sede di discussione consiliare della proposta di regolamento, vennero presentati dal Partito Democratico numerosi emendamenti che miravano a correggere le storture che oggi si palesano evidenti, emendamenti tutti bocciati dalla maggioranza;

Tenuto conto

Che con sentenza n.9/2021 la Corte Costituzionale – accogliendo il ricorso del Governo vs Regione Abruzzo, ha dichiarato incostituzionale l'obbligo – posto a carico dei soli cittadini extra UE – di presentare documenti che attestino l'assenza di proprietà immobiliari nei paesi di origine e nei paesi di provenienza poiché la richiesta è non solo “irragionevole per la palese irrilevanza e pretestuosità del requisito che intende dimostrare” ma anche discriminatoria nei confronti degli stranieri;

Che la stessa sentenza dichiara altresì illegittima la sopravvalutazione della durata della residenza in un Comune, poiché è la considerazione del bisogno che deve guidare l'azione pubblica in tema di prestazioni sociali e la residenza pregressa non è mai di per sé significativa di una condizione di maggior bisogno;

Valutato quindi

Che il regolamento lascia alla Giunta la competenza di stabilire i documenti da richiedere per l'attestazione della impossidenza;

Che la delibera P.G. 11714 sospende la richiesta della documentazione attestante l'impossidenza per il periodo della emergenza sanitaria per quanto attiene le graduatorie 32ma, chiusa, e 33ma, tuttora aperta, lasciando pertanto invariata la possibilità, in futuro, di riproporre i criteri di produzione come inizialmente previsti;

Che questa differenza tra i criteri delle varie graduatorie possa essere causa di ulteriori difformità, discriminazioni e trattamenti iniqui delle persone che faranno domanda terminata l'emergenza, col rischio di ricorsi e annullamenti di assegnazioni;

Che, infine, anche la mancanza di un tetto massimo al punteggio per la residenzialità storica sia – alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.9 del 2021, illegittimo, esponendo pertanto la 32ma e le successive graduatorie ERP a ricorsi;

Sottolineando

“come la normativa riguardante l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sia finalizzata a soddisfare un bisogno della «persona in quanto tale che, per sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza». È il «pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, secondo comma, Cost.) la bussola che deve orientare l'azione del legislatore [...] specie quando è chiamato a erogare prestazioni e servizi connessi ai bisogni vitali dell'individuo, come quello abitativo. Ogni tentativo di far prevalere sulle condizioni soggettive e oggettive del richiedente valutazioni diverse, quali in particolare quelle dirette a valorizzare la stabile permanenza nel territorio, sia nazionale sia comunale, deve essere quindi oggetto di uno stretto scrutinio di costituzionalità che verifichi la congruenza di siffatte previsioni rispetto all'obiettivo di assicurare il diritto all'abitazione ai non abbienti e ai bisognosi” (sentenza Corte Costituzionale n.9/2021);

Si interpellano il Sindaco e l'Assessora competente

Per sapere se alla luce della sentenza della Corte Costituzionale già citata intendano:

- rivedere il requisito della dimostrazione della impossidenza in modo definitivo e non subordinatamente alla emergenza sanitaria e alla limitazione degli spostamenti ;
- modificare il criterio di assegnazione del punteggio attinente la residenzialità storica, laddove, non prevedendo un tetto massimo, produce una iniqua sproporzione tra permanenza in un dato luogo ed effettivo bisogno abitativo.

Si chiede risposta scritta.

I Consiglieri comunali PD:

Francesco Colaiacovo

Ilaria Baraldi

Davide Bertolasi

Anna Chiappini

Caterina Ferri

Deanna Marescotti

Simone Merli

Aldo Modonesi

Mauro Vignolo